

D.Lgs. 05/10/2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2000, n. 271, S.O.

3. Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico (11) (12).

1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (13).

2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi (14).

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse (15).

4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea a contenuto giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo» (16) (17).

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi (18).

(11) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 5, lett. d), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(12) Articolo prima modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(13) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 2-quater, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131, dall'art. 1, comma 5, lett. d), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(14) Comma modificato dall'art. 1, comma 5, lett. d), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1.1) e 1.2), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(15) Comma sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. d), n. 4), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(16) Comma sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. d), n. 5), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

(17) Per l'applicabilità del limite previsto dal presente comma vedi l'art. 2, comma 1, lett. ii), n. 5), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(18) Comma modificato dall'art. 1, comma 5, lett. d), n. 6), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.